

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE **REGOLAMENTO ORGANICO**

ARTICOLO 1 – AFFILIAZIONE

1) Finalità dell'affiliazione – Le Società e le Associazioni Sportive dilettantistiche (di seguito Società) che intendono praticare attività sportiva nell'ambito della F.I.B. devono essere affiliate per una delle specialità previste dall'art. 2 dello Statuto. L'affiliazione deve essere rinnovata ogni anno fermi restando i requisiti di cui al successivo punto 3).

2) Dipendenza tecnica e disciplinare – Le Società affiliate sono riconosciute soggetti della F.I.B. alla quale sono assoggettate dal punto di vista tecnico e disciplinare.

3) Requisiti per l'affiliazione – Per ottenere l'affiliazione, le Società debbono essere regolarmente costituite ai sensi di legge, rette da uno statuto approvato dall'organo societario o associativo competente ed essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 dello Statuto FIB.

ARTICOLO 1-bis ENTI AGGREGATI

- 1) Possono essere aggregati alla FIB gli enti e i centri di aggregazione sociale che, pur praticando lo sport delle bocce, non possiedono i requisiti né la natura per conseguire l'affiliazione ed il riconoscimento quali associazioni e società sportive dilettantistiche.
- 2) Gli enti interessati ad aderire alla FIB in qualità di enti aggregati dovranno presentare apposita domanda nei modi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale con propria circolare. Gli enti aggregati dovranno rinnovare annualmente la domanda di adesione alla FIB. Le domande dovranno essere presentate all'Organo Federale territorialmente competente analogamente a quanto disposto per l'affiliazione delle società ed associazioni sportive dilettantistiche. I termini di presentazione delle domande di aggregazione sono i medesimi stabiliti per l'affiliazione.
- 3) L'ammissione degli enti aggregati è decretata dal Consiglio Federale con propria delibera inappellabile.
- 4) Gli enti aggregati si impegnano a rispettare le norme e le direttive del CONI e della FIB. I soggetti appartenenti agli enti aggregati possono aderire alla FIB, assoggettandosi in tal modo al potere disciplinare della Federazione. L'adesione alla FIB da parte dei soci degli enti aggregati dà loro diritto a partecipare esclusivamente all'attività promozionale indetta dalla Federazione, nel rispetto dei relativi Regolamenti Federali. Per quanto compatibili si applicano ai soci degli enti aggregati le medesime disposizioni previste dai regolamenti federali per i tesserati "soci degli affiliati".
- 5) I legali rappresentanti degli enti aggregati, se invitati dal Presidente Federale, possono partecipare alle Assemblee Federali senza diritto di voto.
- 6) Il Consiglio Federale può demandare agli enti aggregati lo svolgimento di attività specifiche connesse alla promozione dello sport delle bocce, controllando lo svolgimento delle stesse.
- 7) Per quanto non previsto dal presente articolo, agli enti aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli affiliati esclusa la norma di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto Federale concernente la cessazione di appartenenza alla FIB per inattività sportiva federale.

ARTICOLO 2 – DOMANDA DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE

1) Modulo - Per ottenere la prima affiliazione alla F.I.B. le Società devono presentare apposita domanda, compilando in ogni sua parte ed in cinque copie, tutte munite della firma del legale rappresentante e di almeno due Dirigenti autorizzati ad assumere impegni nei confronti della

Federazione, il modulo, rilasciato, a richiesta della Società interessata, dal Comitato Provinciale o dal delegato Provinciale o dal Comitato Tecnico Territoriale se a ciò preposto dai competenti organi territoriali con riferimento ad una delle specialità prescelte.

Apposito modulo, da compilare secondo le modalità più sopra descritte, verrà rilasciato anche per le domande di riaffiliazione. Qualora nella Provincia non siano presenti, poiché non ancora costituiti o nominati, né il Comitato Provinciale né il Delegato Provinciale, la Società interessata potrà richiedere il modulo di prima affiliazione al Comitato Regionale o al Delegato Regionale territorialmente competente.

In assenza del Comitato Regionale e del Delegato Regionale, la Società interessata si dovrà rivolgere direttamente alla Segreteria Generale che, nel trasmettere i moduli di affiliazione, indicherà l'Organo federale periferico più vicino al quale rivolgersi, inviando allo stesso copia della comunicazione.

2) Documenti da allegare - Alla domanda di prima affiliazione deve essere allegata la seguente documentazione:

a) atto costitutivo;

b) statuto sociale, che deve prevedere espressamente l'accettazione delle norme e dei principi contenuti nello Statuto della F.I.B. Inoltre, a norma dell'articolo 3 dello Statuto della F.I.B., qualora la Società interessata sia costituita nella forma di società di capitali, il relativo statuto sociale dovrà espressamente prevedere il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva dilettantistica;

c) elenco dei dirigenti sociali con i relativi incarichi, nonché copia del verbale dell'Assemblea che li ha eletti;

d) indicazione dell'eventuale disponibilità di impianti.

Ogni modifica dello statuto sociale dovrà essere comunicata alla segreteria federale e depositata unitamente al verbale di assemblea che l'ha approvata entro 30 giorni. Detta modifica diverrà esecutiva nei confronti della Federazione solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Federale.

3) Competenza del Comitato Provinciale o Delegato Provinciale – Le domande di affiliazione o di riaffiliazione devono essere presentate al Comitato Provinciale, o al Delegato Provinciale, i quali possono avvalersi anche dell'operato del Comitato Tecnico Territoriale eventualmente presente sul territorio, salvo per le eventualità di cui al precedente punto 1), ultimi due capoversi unitamente alla documentazione richiesta. Il Presidente dell'Organo territorialmente competente provvede all'inoltro delle domande di affiliazione e/o di riaffiliazione, debitamente firmate, al Comitato Regionale che provvederà alla trasmissione alla Segreteria Generale della F.I.B., per quanto di competenza del Consiglio Federale.

4) Termini – Le domande di prima affiliazione possono essere inoltrate all'Organo Federale periferico individuato ai sensi dei precedenti punti 1) e 3), in qualsiasi periodo dell'anno.

Le domande di riaffiliazione devono pervenire al predetto Organo **entro il 31 dicembre dell'anno precedente**.

5) Quota di affiliazione e di riaffiliazione - L'importo della quota annuale di affiliazione e di riaffiliazione, stabilito dal Consiglio Federale e reso noto di anno in anno dalla F.I.B. con apposito comunicato, dovrà essere versato dalla Società interessata sul conto corrente postale intestato alla F.I.B.

- Ogni successiva richiesta di ammissione, se accolta, equivarrà a nuova affiliazione e **sarà**, di conseguenza, subordinata all'osservanza ex novo delle relative procedure.

ARTICOLO 3 - ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE

1) Competenza del Consiglio Federale - Il Consiglio Federale è competente a deliberare sulle domande di affiliazione e riaffiliazione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI, procede al riconoscimento provvisorio ai fini sportivi, previa approvazione dello Statuto sociale. Il Soggetto affiliato, con tale atto, può svolgere la sua attività nell'ambito federale. Il riconoscimento definitivo ai fini sportivi è collegato all'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche tenuto dal CONI.

2) Comunicazione dell'accettazione - Dell'avvenuta accettazione delle domande di affiliazione e riaffiliazione viene data comunicazione mediante trasmissione agli Organi federali periferici

competenti ed alle Società interessate delle copie di rispettiva pertinenza del modulo di affiliazione o di riaffiliazione munito del visto di accettazione.

3) Ricorso avverso la mancata accettazione - La mancata accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione viene comunicata alla Società ed all'Organo Federale periferico competente, individuato ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento, unitamente alla relativa motivazione. Contro la mancata accettazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del Coni che si pronuncia previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva ai sensi dell'art. 3 comma 7 dello Statuto federale.

4) Destinazione dei moduli di affiliazione – Le cinque copie della domanda di prima affiliazione o di riaffiliazione, in regola con le disposizioni di cui al precedente articolo 2, saranno così destinate:

- una conservata nell'archivio della F.I.B.;
- una trasmessa al Comitato Regionale competente per territorio;
- una trasmessa al Comitato Provinciale o Delegato Provinciale competente per territorio;
- una trasmessa al Comitato Tecnico Territoriale competente per territorio;
- una trasmessa alla Società interessata.

ARTICOLO 4 - DOVERI DELLE SOCIETÀ

1) Osservanza delle norme federali - Con l'atto di affiliazione o di riaffiliazione le Società si impegnano e sono tenute per sé e per i propri tesserati alla osservanza dello Statuto Federale, del presente Regolamento Organico, degli altri Regolamenti Federali di tutte le norme, deliberazioni e disposizioni emanate dai competenti Organi Federali.

2) Particolari impegni - In particolare, le Società sono tenute a:

- a)* non partecipare, inibire ai propri giocatori la partecipazione e non concedere gli impianti nella propria e piena disponibilità ad attività boccistica non autorizzata dagli Organi della F.I.B., adoperandosi affinché tale divieto non venga violato ed impegnandosi a denunciare agli Organi competenti le eventuali trasgressioni;
- b)* assicurare ai propri giocatori la necessaria assistenza tecnica e morale, facendoli partecipare, nei limiti delle proprie e delle loro possibilità, alle gare federali;
- c)* mettere a disposizione della Federazione, compatibilmente con l'assolvimento delle proprie esigenze sociali, gli impianti di cui dispone per lo svolgimento di manifestazioni autorizzate, anche se organizzate da altre Società affiliate;
- d)* accettare qualsiasi decisione, deliberazione, e disposizione dei competenti Organi Federali, astenendosi da qualsiasi pubblica forma di protesta e, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 50 dello Statuto Federale, dal promuovere l'intervento di qualsiasi altro soggetto estraneo alla F.I.B..

In particolare le Società ed i loro componenti non possono avvalersi della stampa e dei mezzi di pubblica diffusione per muovere censure agli Organi Federali o alle persone che li rappresentano; le Società hanno facoltà di presentare ricorsi e reclami solamente nei casi, nei termini e con le modalità previsti dai Regolamenti Federali;

e) mettere a disposizione della Federazione e dei suoi Organi i giocatori richiesti per la preparazione e la partecipazione a manifestazioni di interesse nazionale ed internazionale in Italia ed all'Estero;

f) sorvegliare che la divisa di gara dei propri giocatori sia conforme alle disposizioni previste dai regolamenti federali;

g) fare sì che sulla divisa di gara non siano apposti denominazioni o distintivi diversi da quelli sociali, o da quelli autorizzati dalle norme disciplinanti le sponsorizzazioni emanate dalla Federazione;

h) notificare ai propri componenti, eventualmente colpiti da provvedimenti disciplinari, le sanzioni adottate a loro carico impegnandosi a farle osservare;

i) accogliere con cortesia e tutelare i dirigenti federali di ogni grado, gli ufficiali di gara, ed i giocatori ospitati prima, durante e dopo le manifestazioni da esse organizzate e comunque da svolgersi sui propri campi di gara, impegnando i propri dirigenti ad attuare tutti i provvedimenti necessari al regolare svolgimento delle stesse;

l) provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico nelle manifestazioni da esse organizzate; adoperarsi affinché i propri dirigenti, giocatori, tecnici, soci, sostenitori, collaboratori, dipendenti e componenti mantengano ovunque un contegno sempre corretto e disciplinato;

n) corrispondere con gli Organi Centrali della F.I.B. tramite il competente Organo Periferico;

o) notificare tempestivamente alla F.I.B., tramite il competente Organo periferico, ogni eventuale variazione della documentazione relativa alla propria affiliazione o riaffiliazione depositata presso gli archivi della F.I.B.. Tali variazioni diventano esecutive ed entrano in vigore a livello nazionale unicamente in seguito all'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Federale.;

p) ogni società si impegna a far svolgere, entro il 31 dicembre di ogni anno, apposite assemblee alle quali hanno diritto di partecipare tutti i propri atleti maggiorenni al fine di eleggere il rappresentante degli stessi ed il suo sostituto alle assemblee provinciali e regionali della F.I.B.. Analogamente dovrà essere fatto per i tecnici societari. Ove una società, alla data del 31 dicembre abbia tesserato un solo atleta o un solo tecnico avente diritto di voto, questo sarà di diritto il rappresentante degli atleti o dei tecnici di quella società alle assemblee federali provinciali e regionali.

Entro la stessa data ogni società dovrà comunicare tramite il Comitato Provinciale o Tecnico Territoriale al proprio Comitato Regionale il nominativo del rappresentante degli atleti e dei tecnici al proprio interno. Ad ogni effetto di cui al presente Regolamento il rappresentante degli atleti e quello dei tecnici eleggono domicilio presso la sede della società.

ARTICOLO 5 – SEDE E DENOMINAZIONE DELLE SOCIETÀ

1) Sede - Ogni Società deve avere la propria sede legale nel territorio di competenza dell'Organo Territoriale presso cui si chiede l'affiliazione o la riaffiliazione. Ogni affiliato potrà eccezionalmente, e per un periodo non superiore al quadriennio olimpico, chiedere al Consiglio Federale l'autorizzazione a partecipare a competizioni in un territorio differente da quello di competenza dell'Organo territoriale presso cui si è affiliati. Ogni eventuale variazione alla sede legale o alla denominazione, che dovrà essere comunicata anche al CONI per le opportune variazioni al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, avrà effetto nei confronti della Federazione solo dopo l'avvenuta comunicazione alla Segreteria Generale, dalla successiva stagione agonistica. Qualora il trasferimento di sede legale comporti il cambiamento di Comitato Provinciale e/o Regionale, i tesserati dell'ente trasferito che ricoprono cariche elettive all'interno dei rispettivi comitati provinciali e/o regionali decadono automaticamente dal loro incarico.

2) Scelta della denominazione - Le Società affiliate possono liberamente scegliere la propria denominazione, salvo l'indicazione della natura dilettantistica sportiva.

3) Il Consiglio Federale della F.I.B. non accetterà domande di prima affiliazione da parte di Società che abbiano denominazione così simile a quella di altra Società affiliata da poter ingenerare confusione.

4) Il Consiglio Federale non accetterà domande di prima affiliazione da parte di Società che nella propria denominazione rechino il nome di una persona vivente a meno che non sia la ragione sociale di una ditta di cui è autorizzato l'utilizzo.

5) Il Consiglio Federale non accetterà domande di affiliazione da parte di Società la cui denominazione non sia conforme all'etica sportiva.

ARTICOLO 6 - CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE E FUSIONE DI SOCIETÀ AFFILIATE

1) Definizioni

a) Cambiamento di denominazione sociale

Per "cambiamento di denominazione sociale" si intende qualunque modificazione della denominazione che comporti la modifica dello Statuto sociale.

b) Fusione di due o più Società affiliate e fusione per incorporazione.

Per "fusione di due o più Società affiliate" si intende la confluenza di due o più Società affiliate aventi la propria sede nella stessa Regione in un nuovo sodalizio retto da un nuovo statuto sociale, da un Consiglio Direttivo di nuova elezione. Alla Società viene riconosciuta la maggiore anzianità e la migliore posizione sportiva acquisita dalle Società partecipanti alla fusione, indipendentemente dalla denominazione sociale prescelta dal nuovo sodalizio.

Nell'ipotesi di "fusione per incorporazione" il soggetto incorporante conserva, senza alcuna variazione, la denominazione, l'anzianità federale ed il Consiglio Direttivo. In entrambi i casi i tesserati degli affiliati che si sono fusi o che sono stati incorporati restano vincolati rispettivamente per il nuovo affiliato o per quello incorporante. Non sono ammesse fusioni tra società che abbiano contratto debiti nei confronti della Federazione.

2) Deliberazione.

I mutamenti di cui sopra devono essere deliberati dalle Società interessate con le modalità previste dai rispettivi statuti sociali.

3) Approvazione federale e modalità per ottenerla

I mutamenti di cui al presente articolo divengono efficaci nell'ambito federale solo se approvati dal Consiglio Federale, cui spetta l'accertamento del rispetto delle norme di cui sopra e, nei casi di fusione, l'accertamento dell'assenza di ogni pendenza di carattere amministrativo nei confronti della F.I.B. e di tutte le Società affiliate da parte delle Società che partecipano alla fusione. Per ottenere l'approvazione dei mutamenti di cui al punto 1) del presente articolo la o le Società interessate devono presentare la richiesta al Consiglio Federale accompagnata da:

- la copia della delibera dell'organo sociale statutariamente competente a decidere il mutamento richiesto, nonché la copia dello statuto sociale modificato in caso di cambio di denominazione o del nuovo statuto in caso di fusione;
- la ricevuta del pagamento della tassa federale prescritta.

4) Decorrenza notifica ed effetti dell'approvazione federale

L'efficacia nell'ambito federale dei mutamenti deliberati dalle Società ed approvati dal Consiglio Federale decorre dall'inizio della stagione agonistica dell'anno che segue quello in cui è stata approvata la richiesta. L'approvazione del Consiglio Federale viene comunicata con l'indicazione dei termini di efficacia, direttamente alle Società interessate e viene resa nota agli Organi competenti mediante comunicato ufficiale entro trenta giorni dalla relativa delibera del Consiglio Federale.

L'approvazione federale determina:

- il mantenimento di tutti i diritti federali acquisiti, ivi compresa l'anzianità;
- la cessazione di tutte le Società partecipanti alla fusione o della sola Società incorporata, con la perdita di tutti i diritti federali da loro acquisiti;
- il divieto di utilizzazione delle denominazioni sociali abbandonate nei casi di cambio della denominazione o di fusione, nell'anno solare da cui decorre la validità del provvedimento;
- l'obbligo delle società interessate di comunicare ai propri giocatori tesserati, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta approvazione, l'avvenuto mutamento sociale e l'approvazione stessa.

A seguito dell'avvenuta approvazione dei mutamenti deliberati dalle Società da parte del Consiglio Federale, la Segreteria Generale darà comunicazione ai competenti organi del CONI, al fine di aggiornare e ratificare i dati contenuti nel Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

5) Posizione dei giocatori - I giocatori tesserati per le Società che hanno dato luogo alla fusione possono, entro quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'ultimo comma del precedente punto 4), chiedere di trasferirsi ad altra Società, rispettando le modalità per i trasferimenti previste dalla normativa federale.

ARTICOLO 7 – CESSAZIONI

1) Le Società cessano di appartenere alla F.I.B. nei casi elencati all'art. 4 dello Statuto Federale.

È considerata inattiva, con conseguente delibera del Consiglio Federale di cessazione dall'appartenenza alla FIB, la società che per due anni sportivi consecutivi non partecipi ad alcuna attività agonistica o non agonistica.

2) Le cessazioni di appartenenza alla F.I.B. devono essere deliberate dal Consiglio Federale, ad eccezione di quella previste alla lettera d) dello stesso articolo 4).

Avverso i provvedimenti previsti dall'Art. 4 lettera d) dello Statuto è ammesso ricorso ai sensi del comma 2 del citato articolo.

3) I tesserati per Società che hanno cessato di appartenere alla F.I.B. hanno la facoltà di trasferirsi e di tesserarsi per altre Società affiliate senza alcun termine di scadenza e senza presentazione di nulla osta purché al momento della richiesta di nuovo, tesseramento facciano espressa menzione della Società di provenienza che ha cessato di appartenere alla F.I.B..

4) Se il trasferimento avviene durante l'anno sportivo, il giocatore non può partecipare alla stessa competizione già iniziata con la Società che ha cessato di appartenere alla F.I.B.

ARTICOLO 8 – REQUISITI GENERALI

1) Fanno parte della F.I.B. le persone fisiche di cui all'art.5 dello Statuto, con le modalità disposte dal comma 2) del medesimo articolo.

L'attività federale è suddivisa in attività agonistica e attività non agonistica. L'attività agonistica, che comprende l'“Alto livello” e lo “Sport per tutti”, la cui qualificazione è effettuata sulla base di appositi regolamenti federali, può essere svolta unicamente da soggetti tesserati in qualità di atleti.

Il Consiglio Federale stabilisce le modalità di partecipazione degli atleti all'attività agonistica, stilando annualmente una lista di atleti per la qualifica di Alto Livello sulla base dell'attività espletata e dei risultati conseguiti nell'anno precedente dagli stessi atleti.

L'attività non agonistica è suddivisa in attività amatoriale e attività promozionale. L'attività amatoriale può essere organizzata da qualsiasi ente affiliato ed essere esercitata da tutti soci degli affiliati tesserati alla FIB. L'attività promozionale può essere praticata da qualunque soggetto appartenente alla FIB a qualsiasi titolo, compresi gli enti aggregati ed i soggetti a questi appartenenti.

2) I giocatori tesserati per la F.I.B. devono essere dilettanti, rispettando in ciò le norme emanate dal C.I.O. e dal CONI.

ARTICOLO 9 – CATEGORIE

1) I giocatori sono suddivisi nelle seguenti categorie, maschili e femminili: A1- A-B-C-D- Allievi (Under 18)- Ragazzi (Under 14)- Esordienti (Under 11).

2) La ripartizione nelle diverse categorie può essere effettuata anche con criteri di merito e di età a seconda di quanto stabilito dalle norme tecniche della specialità di appartenenza. In particolare, anche ai fini del rispetto dell'età minima per l'accesso all'attività agonistica, in tutte le discipline sono previste delle prove veloci (11 anni età minima) e delle prove non veloci (8 anni età minima) secondo quanto stabilito dalle norme tecniche di specialità.

ARTICOLO 10 – QUALIFICHE PARTICOLARI

1) **Azzurri** – Acquisiscono tale qualifica i giocatori tesserati alla F.I.B. che abbiano partecipato a competizioni internazionali ufficiali secondo le norme dell'apposito Regolamento. Essi mantengono, ai fini dell'attività federale, la categoria acquisita per età o per merito sportivo.

2) **Over 60** – Acquisiscono tale qualifica tutti i giocatori tesserati alla F.I.B. che abbiano compiuto i 60 anni.

3) **Under 23** – Appartengono a questa qualifica i giocatori non più rientranti nella categoria Allievi (Under 18) fino all'anno agonistico in cui compiono 23 anni.

ARTICOLO 11 – PUNTEGGI, PASSAGGI E ASSEGNAZIONI DI CATEGORIA

I punteggi che vengono attribuiti ai giocatori, in relazione ai risultati da loro conseguiti e i criteri che regolano i passaggi di categoria sono fissati dalle norme tecniche di specialità.

ARTICOLO 12 – TESSERAMENTO ATLETI

1) **Finalità del tesseramento** – Per svolgere attività federale agonistica gli Atleti devono essere muniti del cartellino della F.I.B. valido per l'anno sportivo in corso, rilasciato a richiesta della Società di appartenenza. Con il tesseramento gli atleti si impegnano al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 16.

2) **Requisiti per il tesseramento** – Il tesseramento degli atleti avviene esclusivamente tramite le rispettive Società di appartenenza; per i minori è richiesta l'autorizzazione di chi esercita la potestà parentale. Una Società non può richiedere nuovi tesseramenti o rinnovi sino a quando non abbia

provveduto alla propria affiliazione o riaffiliazione. Parimenti una Società non può richiedere il tesseramento di giocatori vincolati ad altre Società.

3) Caratteristiche e validità del tesseramento – Il tesseramento è annuale e può essere richiesto in qualsiasi periodo dell'anno. All'atto del tesseramento viene consegnato il cartellino che viene compilato ogni anno meccanicamente a cura della Federazione. Particolari caratteristiche dello stesso permettono di individuare il tesserato, di distinguere la categoria e la Società di appartenenza, nonché di accertare l'anno sportivo di validità anche ai fini assicurativi.

4) Quota di tesseramento – Il cartellino viene rilasciato dietro versamento di una quota annuale, il cui importo è fissato di anno in anno dal Consiglio Federale.

5) Per quanto riguarda il tesseramento degli atleti extracomunitari, si applicano le norme previste in materia di disciplina degli ingressi degli sportivi stranieri emanate dal CONI.

ARTICOLO 13 – OPERAZIONI DI TESSERAMENTO

Le operazioni di tesseramento si svolgono annualmente entro il 31 dicembre. Le tessere emesse sono valide dal momento dell'emissione fino al termine della stagione sportiva, che va dal 1 gennaio al 31 dicembre. Le tessere emesse prima dell'avviso della stagione sportiva, ovvero dal 1 dicembre acquistano efficacia con l'avvio della stagione sportiva.

ARTICOLO 14 – VINCOLO SOCIALE E RINNOVO DEL TESSERAMENTO ALLA SCADENZA

1) Con il rilascio del cartellino il giocatore assume nei confronti della Società un vincolo che scade **il 31 dicembre**, termine dell'anno agonistico.

2) Nel caso di cessazione di appartenenza alla FIB dell'affiliato cui il tesserato è vincolato, il vincolo decadrà automaticamente. Nel caso, invece, di volontaria cessazione di appartenenza alla FIB da parte del tesserato prima della naturale cessazione del tesseramento ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) dello Statuto Federale, non si potrà procedere a nuovo tesseramento fino all'anno successivo.

ARTICOLO 15 – TRASFERIMENTO PRIMA DELLA SCADENZA DEL VINCOLO SOCIALE

1) I trasferimenti prima della scadenza del vincolo sociale possono avvenire nei seguenti casi:

- a) Per cambiamento di sede della società per cui il giocatore è tesserato;
- b) Per documentata impossibilità a svolgere attività sportiva federale nell'ambito della società di appartenenza per motivi eccezionali.
- c) Per cambio di residenza per motivi familiari, di studio o di lavoro.
- d) Per accordo fra la Società di appartenenza ed il tesserato a conclusione dei Campionati Nazionali di Società di serie.

2) La richiesta di scioglimento coattivo deve essere inoltrata dall'interessato al Consiglio Federale a mezzo raccomandata a.r. indicandone i motivi a fondamento ed allegando la necessaria documentazione. Il Consiglio Federale, esaminata la ritualità della richiesta e la documentazione relativa, procederà all'emissione del nuovo tesseramento eventualmente richiesto secondo le modalità previste dagli articoli precedenti. Il trasferimento così avvenuto avrà effetto dal momento dell'accettazione della domanda di nuovo tesseramento con contestuale emissione della tessera.

ARTICOLO 16 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ATLETI

1) Con il proprio tesseramento alla F.I.B., oltre agli obblighi di cui all'articolo 8 dello Statuto Federale, gli atleti assumono l'obbligo del massimo rispetto verso gli Organi e Dirigenti Federali, le persone e le decisioni degli Arbitri, le Società affiliate, i loro Dirigenti e Atleti, e verso il pubblico presente alle manifestazioni agonistiche. Con la firma del cartellino l'atleta si impegna a partecipare alle attività sportive regolate dalla F.I.B..

2) In particolare con la firma del cartellino gli atleti si impegnano a:

a) partecipare unicamente alle competizioni boccistiche autorizzate dalla F.I.B., rispettandone il relativo regolamento;

b) partecipare a competizioni in Italia organizzate da altri Enti e all'estero organizzata da altre Federazioni o Enti, solo quando tale partecipazione sia preventivamente e di volta in volta autorizzata dalla F.I.B. su richiesta degli interessati con le modalità previste dai Regolamenti di ciascuna specialità;

c) accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, delibera o disposizione dei competenti Organi Federali, astenendosi da qualsiasi pubblica forma di protesta e dal provocare l'intervento di qualsiasi altro Ente o persona estranei alla F.I.B.. Essi non possono avvalersi della stampa e dei mezzi di pubblica diffusione per muovere censure agli Organi Federali, alle persone che li rappresentano o agli Arbitri;

d) accettare ed eseguire tutte le disposizioni impartite dagli Arbitri durante le manifestazioni. Gli eventuali reclami devono sempre essere inoltrati per il tramite delle Società di appartenenza nei casi, nei modi e nei termini previsti dai Regolamenti Federali e dai Regolamenti delle manifestazioni e comunque sempre in forma disciplinata e corretta;

e) tenere un comportamento conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine nonché di correttezza morale e materiale;

f) presentarsi alle manifestazioni ed agli allenamenti cui vengono convocati dai competenti Organi Federali, segnalando tempestivamente le eventuali assenze dovute a giustificati motivi;

g) vestire in ogni competizione la divisa da gioco prevista dai regolamenti federali.

Gli obblighi di cui sopra vengono assunti all'atto del primo tesseramento per la F.I.B. e permangono anche nelle more del rinnovo del tesseramento.

Con il tesseramento alla F.I.B. gli atleti partecipano a pieno diritto all'attività federale.

ARTICOLO 17 – CESSAZIONE DEL TESSERAMENTO

1) Il tesseramento cessa nei casi previsti dall'art. 9 comma 2) dello Statuto Federale.

ARTICOLO 18 – DIRIGENTI FEDERALI

1) Sono Dirigenti Federali tutti coloro che ricoprono cariche e incarichi federali negli organi e negli organismi previsti dall'art. 15 dello Statuto, fatta eccezione per gli organi Assembleari e la Segreteria Generale.

2) I Dirigenti Federali entrano a far parte della Federazione dal momento della loro elezione o nomina e fino alla cessazione del mandato, per qualsiasi causa essa avvenga.

ARTICOLO 19 – DIRIGENTI SOCIALI

1) Sono Dirigenti Sociali quelli annualmente indicati dalla Società sul modulo di affiliazione o riaffiliazione ed in possesso della tessera F.I.B. per dirigente sociale.

2) I Dirigenti Sociali fanno parte della Federazione dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della loro Società sino al momento in cui cessa la loro carica o l'affiliazione della loro Società alla F.I.B..

ARTICOLO 20 - ARBITRI, TECNICI, ISTRUTTORI E MEDICI

1) Fanno parte della Federazione gli Arbitri, gli Istruttori, i Tecnici societari e Tecnici federali che abbiano tale titolo ai sensi del Regolamento arbitrale e del Regolamento degli Istruttori e Tecnici che stabiliscano anche l'inquadramento e l'attività degli stessi. I suddetti Regolamenti devono essere approvati dal Consiglio Federale e dalla Giunta Nazionale del CONI.

Essi fanno parte della Federazione dal momento del loro inquadramento e per il periodo in cui rimangono nei rispettivi ruoli, secondo le modalità previste dai citati Regolamenti.

2) I Tecnici societari e federali che risultano dagli atti federali entrano a far parte della FIB tramite il loro tesseramento attraverso un soggetto affiliato per i primi e direttamente dalla FIB per i secondi. Detti Tecnici verranno inseriti in uno speciale albo che sarà custodito dalla Segreteria Generale.

3) Fanno parte della F.I.B. i medici federali nominati dal Consiglio Federale.

ARTICOLO 21 – PRESIDENTI ONORARI E SOCI D'ONORE

1) Possono essere nominati Presidenti onorari coloro che abbiano ricoperto per almeno un quadriennio olimpico la carica di Presidente della F.I.B.

2) Possono essere nominati soci d'onore coloro che hanno acquisito eccezionali benemeritezze nello sport delle bocce a livello nazionale o internazionale.

3) I Presidenti onorari e i Soci d'onore entrano a far parte della F.I.B. dal momento della loro nomina.

ARTICOLO 22 – REQUISITI

1) Per ricoprire le cariche e gli incarichi federali che si acquisiscono per elezione o per nomina, occorrono i requisiti previsti all'art. 12 dello Statuto.

2) Se, ad elezione o nomina avvenuta, venga accertata la mancanza di uno dei requisiti richiesti o se uno di essi venga successivamente a mancare, il Dirigente decade dalla carica. E' compito della Segreteria Generale effettuare gli opportuni accertamenti e comunicarne l'esito al Consiglio Federale.

ARTICOLO 23 – INCOMPATIBILITÀ

1) Per ciò che concerne i Dirigenti Federali e gli Arbitri vigono le incompatibilità previste all'art. 14 dello Statuto stesso.

ARTICOLO 24 – DOVERI

1) I Dirigenti Federali e Sociali, gli Arbitri, i Tecnici federali, i Tecnici societari e gli Istruttori, sono tenuti ad osservare nei reciproci rapporti, tanto sui campi di gara che fuori, un comportamento civile e cortese. Essi devono inoltre rispettare e far rispettare lo Statuto ed i Regolamenti Federali ed accettare, eseguire e far eseguire le disposizioni emanate dai competenti Organi Federali.

ARTICOLO 25 – TESSERE DIRIGENTI FEDERALI E SOCIALI

1) A cura della Segreteria Generale viene rilasciata ai Dirigenti Federali degli Organi Centrali ed ai Presidenti dei Comitati Regionali una tessera personale di riconoscimento, che dà diritto al libero ingresso a tutte le manifestazioni boccistiche che si svolgono sul territorio nazionale.

2) A cura della Segreteria Generale viene rilasciata, altresì, ai dirigenti sociali di cui al precedente articolo 19 una tessera personale.

3) I Presidenti dei Comitati Regionali su richiesta potranno rilasciare ai Dirigenti degli Organi Periferici di loro spettanza analoga tessera personale di riconoscimento che dà diritto al libero ingresso alle manifestazioni boccistiche sul proprio territorio.

ARTICOLO 26 – TESSERE SOCIALI

1) A cura dei Comitati Provinciali, su richiesta delle Società, viene rilasciata una tessera Sociale FIB a tutti i Soci degli Affiliati, previo versamento della quota stabilita di anno in anno dal Consiglio Federale. Tale tessera abilita i soci degli affiliati alla partecipazione esclusivamente a manifestazioni a carattere amatoriale e promozionale.

ARTICOLO 27- ASSEMBLEA NAZIONALE: TIPO, CONVOCAZIONE, ORDINE DEL GIORNO, COMMISSIONE VERIFICA POTERI, CANDIDATURE

1) **Tipo**- In conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dello Statuto, l'Assemblea Nazionale può essere Ordinaria o Straordinaria.

2) **Convocazione** - L' **Assemblea Nazionale Ordinaria** è **indetta** dal Consiglio Federale alle scadenze di cui al comma 2 dell'art. 16 dello Statuto e convocate dal Presidente Federale con le modalità e nei termini previsti dal comma 2 dello stesso articolo 16, con avviso a mezzo lettera raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo a garantire il ricevimento della stessa ai partecipanti di diritto di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo citato.

Per gli invitati indicati dalla Presidenza Federale non sono previste formalità di convocazione.

L'Assemblea Nazionale straordinaria è convocata dall'Organo di volta in volta competente con le modalità e termini previsti dallo Statuto.

Di ogni convocazione di Assemblea Nazionale Ordinaria o Straordinaria deve essere tempestivamente preavvisata la Segreteria Generale del C.O.N.I.

La data e le modalità di svolgimento della Assemblea Nazionale Ordinaria sono fissate dal Consiglio Federale e ne deve essere data comunicazione agli affiliati a mezzo di comunicati stampa.

3) **Ordine del giorno** - Viene predisposto dal Consiglio Federale e deve prevedere come argomenti fondamentali, nelle Assemblee Nazionali ordinarie, la relazione sull'organizzazione generale e lo svolgimento delle attività delle varie discipline, nonché l'elezione alle cariche federali.

I Delegati possono chiedere che vengano posti in discussione argomenti non previsti dall'ordine del giorno comunicato, a condizione che la richiesta, in forma scritta, motivata e firmata da almeno 20 Delegati, pervenga alla Segreteria Generale a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea e che quest'ultima, all'inizio dei lavori, esprima parere favorevole all'inserimento in calce all'ordine del giorno degli argomenti proposti.

4) Commissione Verifica Poteri - Nelle Assemblee Nazionali Ordinarie e Straordinarie elettive, la Corte Federale si costituisce in Commissione Verifica Poteri, ai sensi dell'articolo 17 comma 3 dello Statuto.

Non possono essere membri della Commissione candidati alle cariche federali.

In tale caso essi vengono sostituiti dai membri supplenti della Corte ovvero in caso di impedimento di questi da soggetti nominati dal Consiglio Federale.

La Commissione è presieduta dal Presidente della Corte, assistita dal Segretario Generale della Federazione e si avvale per il proprio funzionamento del personale della Segreteria.

La Commissione, ferme le competenze della Segreteria Generale di cui al comma 5, ha il compito di controllare e verificare la documentazione relativa alle elezioni e vigila affinché le operazioni elettorali siano correttamente adempiute, e che altresì siano rispettate le norme dello Statuto e del presente Regolamento relative alla validità e consistenza del potere di voto dei Delegati, convocati e presenti all'Assemblea.

- candidature, incompatibilità ed eleggibilità dei candidati.

Qualora la Commissione riscontri irregolarità durante le operazioni elettorali, la stessa dovrà invitare gli uffici e gli organi federali interessati e responsabili a correggerle in tempo utile. Perdurando le stesse, la Commissione è tenuta a farne denuncia in Assemblea ovvero, se riscontrate ad Assemblea conclusa, alla Segreteria Generale.

Nelle Assemblee Nazionali non elettive i tre membri della Commissione Verifica Poteri vengono nominati dal Consiglio Federale all'atto della convocazione dell'Assemblea. La Commissione Verifica Poteri vigila sul rispetto delle norme dello Statuto e del presente Regolamento relative alla validità e consistenza del potere di voto dei Delegati, convocati e presenti all'Assemblea.

È in ogni caso la sola competente a constatare la presenza del quorum necessario per la validità dell'Assemblea.

5) Candidature - Per concorrere alle cariche federali, le candidature, devono essere presentate alla Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall'articolo 13 dello Statuto, e sottoscritte dai rappresentanti degli Affiliati, atleti e Tecnici, che risultano in regola rispettivamente con affiliazione e tesseramento. Al fine di favorire un'equa rappresentanza di atlete e di atleti le candidature dovranno contenere la più ampia rappresentanza di entrambi i sessi nel rispetto del principio di pari opportunità.

La Segreteria Generale, verificate le candidature, le trasmette alla Commissione Verifica Poteri, che provvede ad includere i nominativi dei candidati nelle liste elettorali. Delle candidature avanzate ritualmente verrà compilato, a cura della Commissione Verifica Poteri, un elenco diviso per le cariche (avendo cura di specificare, ove occorra, la specialità e se in rappresentanza si affiliati, atleti o tecnici), in ordine alfabetico, che sarà affisso nei locali sede dell'assemblea.

In caso di reiezione di una candidatura da parte della Segreteria Generale, il candidato potrà presentare reclamo alla CAF entro tre giorni successivi alla comunicazione di diniego.

Nell'ipotesi di mancanza di candidati alla Presidenza Federale, il Segretario Generale informerà il CONI; successivamente sarà la Giunta Nazionale del CONI a decidere in merito all'eventuale Commissariamento della Federazione.

ARTICOLO 28 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI COSTITUZIONE ASSEMBLEA

1) Commissione Verifica Poteri - La Commissione Verifica Poteri deve riunirsi con almeno sei ore di anticipo rispetto all'orario della prima convocazione dell'Assemblea. Essa ha il compito di verificare l'identità, e la qualifica dei Delegati ammessi all'Assemblea Nazionale, la cui lista nominativa è stata depositata e sottoposta a controllo presso la Segreteria Generale. La Commissione provvede inoltre al conteggio dei Delegati presenti, rilasciando agli stessi il documento che attesti il loro diritto di partecipazione. I nominativi del Presidente e dei Componenti

della Commissione, nonché il luogo e l'orario di riunione della stessa, vengono comunicati dalla Segreteria Generale con le disposizioni organizzative relative alle Assemblee.

2) Costituzione dell'Assemblea – L'Assemblea Nazionale è validamente costituita, in prima e in seconda convocazione, se all'ora stabilita dall'avviso di convocazione è stato registrato il minimo di presenze richieste dall'articolo 17 punto 1) dello Statuto. In ogni caso il Presidente della Commissione Verifica Poteri, al raggiungimento del quorum costitutivo assembleare, redige un verbale della forza assembleare, ove detto quorum non fosse stato raggiunto allo scadere dell'orario di convocazione, a cura del Presidente verrà redatto un verbale negativo. Il verbale sarà consegnato al Presidente Federale cui spetta l'apertura di detta Assemblea.

3) I lavori della Commissione Verifica Poteri, organo permanente assembleare, si concludono, comunque, dopo la chiusura dell'assemblea e la redazione del verbale.

ARTICOLO 29 - PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA DELEGHE, VOTI

1) Diritto di partecipazione - Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea Nazionale i soggetti elencati all'articolo 16 dello Statuto. Partecipa altresì il rappresentante designato appositamente dal C.O.N.I.. Possono essere inoltre invitati, ad esclusivo giudizio del Presidente Federale, le Autorità, i Rappresentanti della Stampa ed i legali rappresentanti degli Enti Aggregati.

2) Diritto di rappresentanza – Gli aventi diritto al voto sono rappresentati all'Assemblea Nazionale, dai Delegati di ogni specialità eletti dalle Assemblee Regionali nella quantità assegnata dal Consiglio Federale alla singola Regione.

Le eventuali indisponibilità a presenziare all'assemblea da parte dei Delegati devono essere comunicate ai Comitati Regionali nelle cui Assemblee sono stati eletti.

In tal caso il Presidente del Comitato Regionale competente provvede alla sostituzione dei Delegati con i supplenti già designati dall'elezione dandone immediata comunicazione alla Segreteria Generale.

L'elenco nominativo dei Delegati e dei relativi supplenti, ordinato secondo il numero di preferenze ricevute quale risulta dai verbali delle Assemblee Regionali tenutesi nell'anno successivo alla disputa dei giochi olimpici, deve essere reso noto con comunicato ufficiale diramato dalla Segreteria Generale unitamente alla convocazione di ogni Assemblea Nazionale. Il Delegato dura in carica per il quadriennio olimpico sempre che mantenga i requisiti di eleggibilità. Può essere rieletto.

Il Delegato ammesso alla sostituzione acquisisce per tale Assemblea i diritti del Delegato assente e sostituito che, a sostituzione avvenuta, in nessun caso può essere reintegrato nei propri diritti per tale assemblea. Tali sostituzioni dovranno essere immediatamente segnalate dalla Commissione Verifica Poteri al Presidente dell'Assemblea.

La funzione di Delegato cessa alla scadenza del quadriennio olimpico.

3) Deleghe e voti – Ogni delegato ha diritto ad un voto e non può rilasciare delega. La Commissione Verifica Poteri, previa identificazione ed accertamento del diritto di partecipazione, rilascia tessere diverse per l'ammissione all'Assemblea che differenziano i Delegati delle tre specialità agonistiche aventi diritto di voto, nonché i delegati degli affiliati rispetto a quelli dei tecnici e degli atleti.

ARTICOLO 30 - DIREZIONE E CONDUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1) Direzione

a) Presidente dell'Assemblea

Il Presidente Federale in carica o uscente, o, in sua assenza, il vicepresidente vicario, dichiarata aperta l'Assemblea e comunicato il numero dei voti presenti in sala, invita i Delegati all'elezione del Presidente dell'Assemblea.

Tale elezione viene effettuata per alzata di mano oppure, in caso dubbio, con votazione per appello nominale.

b) Il Presidente dell'Assemblea ha i seguenti compiti:

- regolare la procedura nello svolgimento degli argomenti inclusi nell'ordine del giorno;
- stabilire la forma di votazione per ogni argomento
- concedere e togliere la parola a quanti intendano intervenire o intervengano sugli argomenti in discussione, fissando il numero e la durata massima degli interventi;
- accettare, unificare o respingere mozioni d'ordine ponendole in discussione dopo averne fissato l'ordine di precedenza;
- proclamare gli eletti dall'Assemblea;
- convalidare la rispondenza del verbale dell'Assemblea e di tutti gli atti ad esso relativi;
- dichiarare, una volta esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, chiusa l'Assemblea.

2) Vice Presidente, Segretario e Scrutatori

L'Assemblea procede inoltre all'elezione di un Vice Presidente, di un Segretario e dei componenti della Commissione Scrutinio la quale deve essere composta da un minimo di tre scrutatori; tali elezioni hanno luogo con le stesse modalità adottate per il Presidente dell'Assemblea. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua temporanea assenza od impedimento.

Il Segretario è incaricato di redigere il verbale.

La Commissione Scrutinio ha, in particolare, il compito di conteggiare e comunicare al Presidente dell'Assemblea l'esito delle votazioni effettuate per scrutinio palese o per scheda segreta, verbalizzandone i risultati.

3) Conduzione dell'Assemblea

a) **Discussione dell'ordine del giorno** - Gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea hanno facoltà di prendere la parola su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, purché ne facciano richiesta al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio della discussione ed il richiedente sia stato inserito nella distinta degli oratori, della quale viene data lettura prima dell'inizio della discussione dal Presidente dell'Assemblea. Iniziata la discussione, il Presidente può dare la parola a chi non è iscritto in tale distinta per la presentazione di mozioni d'ordine afferenti l'argomento in discussione.

È facoltà del Presidente dell'Assemblea concedere una sola replica alla risposta effettuata dal relatore sull'argomento trattato; in tal caso però è concessa la controreplica al relatore. Il Presidente dell'Assemblea, prima di passare ad altro argomento dell'ordine del giorno, deve mettere ai voti le mozioni presentate, per iscritto, da almeno 20 Delegati al tavolo della Presidenza nel corso della discussione. Il Presidente dell'Assemblea può dichiarare decaduti gli ordini del giorno e le mozioni superate da precedenti discussioni provvedendo inoltre ad unificare quelli di contenuto simile.

b) **Sospensione ed aggiornamento dell'Assemblea** - È facoltà del Presidente dell'Assemblea sospendere i lavori della stessa, ove ne ravvisi la necessità. Il Presidente può inoltre aggiornare l'Assemblea ad altra data qualora non sia stata esaurita la discussione dell'ordine del giorno nelle giornate previste dalla convocazione.

c) **Varie** – All'inizio dei lavori, su espressa richiesta del suo Presidente, l'Assemblea si pronuncia sull'inserimento nell'ordine del giorno degli eventuali argomenti richiesti nei termini e con le modalità previste dal presente Regolamento Organico.

d) **Disciplina** - Il Presidente dell'Assemblea può proporre all'Assemblea l'allontanamento temporaneo dall'aula di chiunque turbi intenzionalmente lo svolgimento dei lavori o commetta atti contrari alle norme di correttezza. Resta impregiudicato il diritto di voto.

e) **Votazioni** - I sistemi di votazione previsti in Assemblea sono: per alzata di mano e controprova, per appello nominale, per scheda segreta. La votazione per acclamazione è ammessa solo per il conferimento di cariche "ad honorem". Di norma il Presidente adotta il sistema di votazione per alzata di mano. Nei casi dubbi, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Delegati presenti in aula, esige la votazione per appello nominale. Per argomenti di particolare importanza o delicatezza, su proposta avanzata da almeno un terzo dei presenti aventi diritto al **voto**, il Presidente dell'Assemblea adotta la votazione per scheda segreta. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti eccezion fatta per le modifiche statutarie e per la proposta di scioglimento della Federazione.

f) **Elezioni** – Tutte le elezioni alle cariche federali devono avvenire mediante votazioni per scheda segreta e in cabina. Per tali votazioni devono essere osservate le seguenti modalità:

- cabine ed urne devono essere sistemate nella sala ove si svolge l'Assemblea o in un locale attiguo;
- al momento dell'ingresso in cabina vengono consegnate ai votanti le schede, controfirmate dagli scrutatori. Sulle schede debbono essere riportati i nominativi dei candidati.

Resta fermo il principio che per ogni carica l'elezione viene effettuata con apposita scheda e che la stessa viene riposta in apposita urna, le votazioni potranno aver luogo anche con sistemi elettronici, purché, ad insindacabile giudizio del Presidente dell'assemblea, sia garantita la regolarità e la segretezza della votazione.

Per l'elezione alla carica di Presidente occorre riportare voti favorevoli nella misura indicata all'art. 19 comma 3) dello Statuto.

Per le elezioni alle cariche federali vengono eletti nell'ordine coloro i quali hanno riportato il maggior numero di voti

Per le elezioni dei componenti degli Organi Collegiali sono eletti membri effettivi i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti precede in graduatoria il più anziano di età.

g) **Verbale dell'Assemblea** – Viene compilato dal Segretario dell'Assemblea con l'assistenza del Presidente, che deve controfirmarlo, garantendone l'autenticità. Al verbale devono essere allegati i documenti compilati dalla Commissione Verifica Poteri, i verbali di scrutinio relativi a tutte le votazioni per appello nominale e per scheda segreta, e le mozioni e gli ordini del giorno presentati per iscritto al Presidente dell'Assemblea. Il verbale viene redatto e controfirmato pagina per pagina dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, con allegati i documenti originali e rimane depositato presso l'archivio federale.

ARTICOLO 31 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA, ORDINE DEL GIORNO, CANDIDATURE, COMMISSIONE VERIFICA POTERI, COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1) **Convocazione** - L'Assemblea Nazionale Straordinaria può essere convocata in qualsiasi periodo dell'anno, con le modalità previste per quella Ordinaria, nei casi previsti dallo Statuto.

2) **Ordine del giorno** - L'ordine del giorno è limitato unicamente agli argomenti che hanno determinato la convocazione dell'Assemblea Straordinaria. Nessun altro argomento può essere introdotto.

3) **Candidature** - Valgono le stesse norme previste per le Assemblee Ordinarie.

4) **Commissione Verifica Poteri** - Nelle Assemblee Straordinarie elettive vale quanto previsto per le Assemblee Ordinarie.

5) **Costituzione dell'Assemblea** - Valgono le norme previste in Statuto per la validità delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

ARTICOLO 32 - PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA, DELEGHE, VOTI, DIREZIONE E CONDUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Valgono le stesse norme previste per le Assemblee Ordinarie eccezion fatta per le maggioranze richieste per lo scioglimento della Federazione e per le modifiche allo Statuto di cui rispettivamente agli articoli 55 e 56 dello Statuto.

ARTICOLO 33 - MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELLA FEDERAZIONE

1) Modifiche dello Statuto – Si applica quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto.

2) Scioglimento della Federazione – Si applica quanto previsto dall'art. 55 dello Statuto.

ARTICOLO 34 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

1) Elezione - Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Nazionale in conformità a quanto previsto dagli articoli 18, 19 dello Statuto. I Vice Presidenti sono eletti a norma dell'articolo 20 comma 4 dello Statuto dal Consiglio Federale nella sua prima riunione successiva al suo insediamento.

2) Durata della carica ed eventuali sostituzioni - Il Presidente resta in carica per l'intero quadriennio olimpico. La durata dell'incarico è ridotta quando vi è decadenza prima del termine del ciclo olimpico per dimissioni o per assenza da impedimento definitivo; ugualmente ridotta è la durata dell'incarico del Presidente, o dei Vice Presidenti subentrati durante il ciclo olimpico, cessando comunque tali incarichi al termine del ciclo in corso.

Le dimissioni del Presidente Federale, la contemporanea decadenza per dimissioni o altri motivi della metà più uno dei membri del Consiglio Federale prima del termine del ciclo olimpico implicano la decadenza e la successiva sostituzione del Presidente Federale, dei Vice Presidenti e degli altri dirigenti eletti e nominati, secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 dello Statuto.

3) Compiti e prerogative del Presidente - Il Presidente Federale:

- rappresenta la Federazione a tutti gli effetti a termini di Statuto nei rapporti con Enti pubblici o privati;
- convoca, salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto, le Assemblee, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza e della Consulta di cui all'articolo 25 dello Statuto, fissandone l'ordine del giorno;
- firma gli atti federali o ne delega la firma ed esercita il controllo su tutti gli Organi ed Uffici della Federazione, eccezion fatta per gli Organi di Giustizia Federale ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- solo in casi di estrema urgenza e con giustificato motivo, può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Federale, sottoponendo le relative deliberazioni a ratifica dello stesso nella prima riunione utile;
- ha la facoltà di partecipare a qualsiasi riunione degli altri Organi della Federazione ad eccezione delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti ed a quelle degli Organi di Giustizia. Parimenti ha la facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza e della Consulta i tesserati, i dirigenti della Federazione e qualsiasi soggetto la cui presenza sia, di volta in volta, ritenuta necessaria ovvero utile all'espletamento dell'ordine del giorno;
- è il diretto responsabile del patrimonio della Federazione, del quale risponde nei confronti del Consiglio Federale, dell'Assemblea e del C.O.N.I.;
- è responsabile unitamente al Consiglio Federale nei confronti dell'Assemblea del funzionamento generale della F.I.B.;
- rappresenta la Federazione nei rapporti internazionali.

4) Consegne - Al momento della cessazione dalla carica il Presidente e/o i Vice Presidenti uscenti devono dare le consegne degli archivi federali, degli atti amministrativi e di ogni bene della Federazione al nuovo Presidente entro quindici giorni dalla data delle elezioni, alla presenza di un rappresentante del C.O.N.I. e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, o suo delegato revisore, che controfirmano i verbali di consegna.

ARTICOLO 35 - CONSIGLIO FEDERALE

1) Composizione - Il Consiglio Federale è composto oltre che dal Presidente Federale, dai Consiglieri eletti con le modalità di cui agli articoli 18, 19 e 20 dello Statuto. Partecipa di diritto alle sue riunioni il Segretario Generale della Federazione.

2) Durata in carica ed eventuali sostituzioni Il Consiglio Federale dura in carica per il quadriennio olimpico in cui è stato eletto, salvo decadenza anticipata per:

- dimissioni o impedimento definitivo del Presidente Federale;
- dimissioni della metà più uno dei suoi Consiglieri;

Nei casi di cui sopra il Consiglio Federale è rinnovato in conformità alle disposizioni statutarie.

Per le sostituzioni rese necessarie per qualsiasi motivo di un numero di membri pari o inferiore alla metà si applica quanto previsto all'articolo 21, comma 2°, lettera d) dello Statuto.

3) Attribuzioni del Consiglio Federale - Il Consiglio Federale ha tutti i poteri e le prerogative di cui all'articolo 20 dello Statuto Federale e, fra gli altri compiti, in particolare:

- procede alle designazioni e nomine di propria competenza, compresi l'individuazione dei responsabili per le varie aree di attività previste dall'art. 20 comma 4 dello Statuto e il conferimento delle varie cariche onorifiche,
- approva il bilancio preventivo, le relative variazioni e il bilancio d'esercizio,
- predispose la relazione sulla gestione federale da sottoporre, al termine del quadriennio olimpico, alla verifica dell'Assemblea Nazionale, sulla base del bilancio programmatico di indirizzo votato dall'Assemblea medesima ad inizio quadriennio o del mandato cui si riferisce,
- vigila che i programmi delle specialità non superino i limiti di spesa previsti,
- stabilisce data, sede ed ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi previsti dallo Statuto, e predispose le relazioni per l'Assemblea stessa;
- emana il Regolamento Organico e gli altri regolamenti federali;
- determina la durata, i compiti ed i poteri dei Commissari nominati ai sensi dell'art.20 punto 4 dello Statuto;
- delibera sulle proposte specifiche di natura tecnico-organizzativa avanzate da ciascun Comitato Tecnico di Specialità;
- istituisce Commissioni o conferisce incarichi ritenuti necessari per esigenze programmatiche, funzionali ed organizzative della Federazione, fissandone composizione, attribuzioni e durata;
- assegna ad ogni regione e per ogni specialità, in base al numero degli affiliati relativo all'anno precedente allo svolgimento dell'Assemblea elettiva, il numero di Delegati alle Assemblee Nazionali, secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 3) dello Statuto,
- E' competente in relazione alle procedure di affiliazione e riaffiliazione.

4) Riunioni - Il Consiglio Federale è convocato per iniziativa del Presidente almeno 4 volte all'anno, nella sede e nella data da lui stabilita a mezzo lettera raccomandata e/o telegramma. La seduta di insediamento del Consiglio, deve avvenire entro 15 giorni dall'elezione del Presidente. Deve inoltre essere convocato in via straordinaria su richiesta scritta motivata della maggioranza dei membri.

La convocazione del Consiglio Federale deve essere portata a conoscenza dei Componenti il Consiglio, dei Revisori dei Conti e degli eventuali invitati, unitamente all'ordine del giorno dei lavori, almeno 7 giorni prima della data di effettuazione. Nello stabilire l'ordine del giorno il Presidente deve tenere conto delle proposte formulate per iscritto dai Componenti il Consiglio Federale. L'elenco delle "varie" viene definito in apertura di seduta.

Il componente del Consiglio Federale che risulti assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario e decade automaticamente dalla carica salvi i casi di forza maggiore.

Le riunioni del Consiglio Federale sono valide quando risultino presenti almeno la metà dei suoi membri e possono celebrarsi in videoconferenza.

Non sono ammesse deleghe.

5) Votazioni - Le votazioni di norma sono effettuate per appello nominale o per alzata di mano; per scheda segreta se richiesta da almeno 1/3 dei componenti presenti alla riunione. Le votazioni relative a persone fisiche saranno effettuate a scheda segreta, quando lo richiedano almeno tre tra i Consiglieri.

Tutte le delibere devono essere assunte a maggioranza semplice dei presenti.

6) Segretario del Consiglio Federale - Le funzioni di segretario del Consiglio Federale sono svolte dal Segretario Generale della Federazione, ovvero da funzionario operante nella Federazione da lui delegato, che assiste ai lavori e cura la redazione del verbale. Il Segretario ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, fornendo sui singoli argomenti in discussione chiarimenti e delucidazioni, nei limiti della competenza della Segreteria Generale.

7) Deliberazioni - Comunicati – Verbali - Tutte le deliberazioni del Consiglio Federale devono essere riportate su apposito Libro dei Verbali.

Il processo verbale della seduta viene registrato su apposito stampato limitatamente alle seguenti voci:

a) presenze ed assenze giustificate o meno;

b) ora di inizio e di chiusura con le eventuali sospensioni ed aggiornamenti;

c) argomenti trattati con relative deliberazioni;

d) dichiarazioni che i Componenti esplicitamente richiedono che siano riportate a verbale.

Sia le deliberazioni che le dichiarazioni di cui alle lettere c) e d) del presente punto, verranno dettate dal Presidente o dal Componente richiedente al Segretario e redatte seduta stante dallo stesso.

Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta. Copia dello stesso è inviata dalla Segreteria Generale a tutti i Componenti del Consiglio ed il testo dello stesso si intende approvato se non pervengono alla Segreteria contestazioni entro quindici giorni dall'invio della stessa; in caso contrario esso deve essere oggetto di approvazione nella riunione che segue. In ogni caso le delibere assunte sono immediatamente esecutive. Esse sono rese pubbliche mediante affissione all'albo federale.

ARTICOLO 36 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1) Composizione - Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da due Consiglieri. Nella composizione dell'organo deve essere garantita la presenza di due membri espressi dagli affiliati, di un membro eletto tra gli atleti e di un membro eletto tra i tecnici. Funge da Segretario, il Segretario Generale o un suo delegato.

2) Funzionalità e compiti - Il Consiglio di Presidenza viene convocato a mezzo raccomandata e/o telegramma dal Presidente con almeno tre giorni di preavviso ogni qual volta lo ritenga opportuno in relazione alle esigenze funzionali ed ai programmi della Federazione.

Esso attua le delibere del Consiglio Federale, provvede a coordinare le attività delle specialità secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Federale e adempie agli obblighi di sua competenza previsti dallo Statuto.

Il Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente, può deliberare su questioni di carattere particolarmente urgente a condizione che, tali provvedimenti vengano ratificati dal Consiglio Federale nella prima riunione utile e che copia dei relativi verbali vengano trasmessi tempestivamente ai membri del Consiglio Federale.

ARTICOLO 37 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1) Composizione ed elezione - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi, e da due supplenti, eletti dall'assemblea nazionale elettiva nonché da due membri effettivi e da un membro supplente di nomina C.O.N.I.

Per concorrere alla carica dei Revisori dei Conti nazionale le singole candidature, devono essere inoltrate alla Segreteria Generale almeno 15 giorni prima dello svolgimento della **Assemblea nazionale** elettiva, allegando al momento della presentazione la documentazione attestante l'iscrizione all'albo dei Revisori contabili.

2) Durata della carica - I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili. In caso di vacanza, per dimissioni o altro motivo, di uno o più membri effettivi o supplenti si applica il disposto dell'articolo 23 punto 4 dello Statuto. Qualora il componente dimissionario, effettivo o supplente, sia tra quelli nominati dal C.O.N.I. spetta allo stesso Ente provvedere alla sostituzione.

3) Attribuzioni - Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla intera gestione economico-finanziaria della Federazione, secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 24 dello Statuto. In caso di ispezione, deve essere redatto un verbale e data relazione scritta al Presidente Federale, che ne informa il Consiglio Federale. Il Collegio deve inoltre esprimere annualmente il proprio parere sul budget previsionale e sul bilancio di esercizio. Le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti fanno fede sulla esistenza e sulla legittimità di tutti gli atti amministrativi federali e delle relative operazioni. A tutte le riunioni degli Organi deliberanti possono partecipare senza diritto di voto i Revisori effettivi ai quali deve essere trasmessa la convocazione per conoscenza.

4) Riunioni – Deliberazioni - Validità – Comunicati - Verbali - Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal Presidente; la convocazione è comunicata dalla Segreteria Generale almeno venti giorni prima della riunione ed è trasmessa ai soli Membri effettivi che, se non disponibili, devono darne immediata notizia telegrafica alla Segreteria Generale, per permettere le sostituzioni con il supplente. Perché le deliberazioni siano valide, occorre siano presenti alla seduta almeno tre Componenti del Collegio, le stesse sono prese a maggioranza assoluta. Le deliberazioni verranno verbalizzate su apposito registro, sottoscritte dagli intervenuti nonché con comunicazioni mediante lettera raccomandata alle parti interessate. In caso di vacanza per qualsiasi motivo tra i revisori effettivi, si provvede all'integrazione dell'Organo, effettuando le sostituzioni con i membri supplenti in ordine di età dal più anziano.

ARTICOLO 38 - SEGRETERIA GENERALE

1) Ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, la Segreteria Generale è composta dagli uffici e servizi necessari per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi elettivi Centrali della Federazione.

2) La Segreteria Generale è retta dal Segretario Generale, nominato dal Consiglio Federale.

3) Il Segretario Generale, è il responsabile del buon funzionamento degli uffici della Federazione, dell'attuazione di quanto necessario all'organizzazione federale ed all'esecuzione delle deliberazioni di cui al primo comma del presente articolo, oltre che delle specifiche funzioni attribuitegli dall'art. 26 dello statuto federale.

Egli è inoltre responsabile:

- del funzionamento degli uffici amministrativi della Federazione;
- delle modalità gestionali e delle disposizioni amministrative stabilite dall'apposito regolamento federale nonché della conservazione dei documenti contabili ed amministrativi, che devono essere sempre a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- della gestione degli incassi e dei pagamenti;
- della diramazione dei Comunicati Ufficiali, dell'aggiornamento della corrispondenza, della stesura ed emissione delle convocazioni e dei verbali relativi a sedute di Organi Federali centrali e dell'ordinata e completa custodia dell'archivio federale.

Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza curando la redazione e la custodia dei relativi verbali nonché alle riunioni di Assemblee Nazionali.

4) Il Segretario Generale assiste altresì, personalmente o a mezzo di un funzionario di Segreteria a ciò delegato, alle riunioni di tutti gli Organi, Commissioni e Comitati Federali, ad esclusione degli Organi di Giustizia e di controllo, redigendo e custodendo i relativi verbali.

ARTICOLO 39 - GESTIONE AMMINISTRATIVA

1) In conformità a quanto disposto dall'articolo 53 comma 2 dello Statuto, il Bilancio Federale è composto dal bilancio della sede nazionale consolidato con i rendiconti dei comitati periferici.

2) Stato Patrimoniale – Lo Stato Patrimoniale della F.I.B. è costituito dai beni di cui all'art. 52 dello Statuto.

Tutti i beni oggetto del Patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Di esso fanno parte, oltre al Patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento, nonché tutte le somme che pervengano alla F.I.B. senza specifica destinazione.

3) Mezzi finanziari - Alle spese occorrenti per il funzionamento della F.I.B. si provvede con le entrate derivanti da:

- a)* contributi C.O.N.I. o di altri Enti pubblici o privati;
- b)* quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento, tasse gara, multe e varie;
- c)* incassi di manifestazioni sportive o ad esse connesse;
- d)* qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata previa delibera da parte del Consiglio Federale.

4) Esercizio finanziario e Gestione contabile - L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

La gestione finanziaria si svolge in base alla previsione dell'art. 53 dello Statuto e di quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità federale.

ARTICOLO 40 - COMITATO TECNICO FEDERALE

1) Durata in carica, decadenza ed eventuali sostituzioni - Il Comitato Tecnico Federale di cui all'art. 27 dello Statuto dura in carica quattro anni salvo decadenza anticipata del Consiglio Federale.

I Componenti del Comitato decadono dalle loro funzioni oltre che per dimissioni, per revoca del loro mandato da parte del Consiglio Federale.

Nell'ipotesi di temporaneo impedimento del coordinatore, le sue funzioni sono assunte da un Consigliere Federale, appositamente nominato dal Presidente federale.

2) Attribuzioni - Il Comitato Tecnico Federale propone le delibere e i programmi di natura tecnico-organizzativa da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale tramite la Segreteria Generale e vigila sulla successiva realizzazione di detti programmi.

Ha il compito di dare attuazione nell'ambito di ciascuna specialità alle delibere assunte dal Consiglio Federale.

Predisporre il Regolamento delle Competizioni e quello dei Giocatori per le differenti specialità agonistiche, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.

3) Riunioni - Il Comitato Tecnico Federale è convocato dalla Segreteria Generale su richiesta del coordinatore di specialità, previa autorizzazione del Presidente federale, almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando risultino presenti almeno la metà dei membri del Comitato oltre al Coordinatore.

4) Votazioni e maggioranze - Il Comitato Tecnico Federale adotta i provvedimenti mediante votazioni per alzata di mano a maggioranza dei presenti. In caso di parità numerica dei voti, prevale il voto del coordinatore di specialità o di chi ne fa le veci.

ARTICOLO 41 –CONSULTA NAZIONALE

La Consulta Nazionale, presieduta dal Presidente federale, è formata dai Consiglieri Federali, dai Presidenti dei Comitati Regionali e dai Presidenti dei Comitati Provinciali. E' convocata almeno una volta l'anno dal Presidente federale a mezzo comunicato ufficiale, inviato anche via posta elettronica almeno **15** giorni prima della riunione, con indicato l'ordine del giorno, luogo ed orario della riunione. La Consulta Nazionale accerta lo stato di attuazione dei bilanci programmatici centrali e territoriali, formula proposte per il raggiungimento degli obiettivi e fissa gli indirizzi per la diffusione e lo sviluppo delle forme di pratica amatoriale e promozionale dello sport delle bocce sul territorio nazionale.

Le riunioni della consulta nazionale sono valide quando risultino presenti almeno la metà dei suoi membri e le delibere sono validamente assunte con la maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 42 - COMITATO TECNICO TERRITORIALE

Ai sensi dell'art.42 dello Statuto il Comitato Tecnico Territoriale ove istituito è composto da tre membri, Presidente, Vice presidente e Segretario ed è nominato dal Consiglio Federale fra i tesserati alla FIB nell'ambito territoriale di riferimento.

1)Attribuzioni - Il Comitato Tecnico Territoriale ha il compito di dare attuazione alle delibere di carattere tecnico-organizzativo assunte dal Consiglio Federale, in stretto coordinamento con i Comitati Provinciale competenti per territorio.

Realizza i programmi di natura tecnico-organizzativa con il coordinamento del Consiglio Regionale ed in collaborazione con i Comitati Provinciali interessati. Il Comitato Tecnico Territoriale potrà coadiuvare su espressa richiesta i competenti Organi Territoriali all'espletamento

delle procedure necessarie all'affiliazione o riaffiliazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

2) Il Consiglio Federale valutata la proposta del Comitato Tecnico Territoriale ha la facoltà di assegnare un contributo annuale per la realizzazione dei programmi suddetti attraverso il Consiglio Regionale o i Consigli Provinciali territorialmente interessati che vigilerà sulla corretta esecuzione dei programmi tecnici approvati dal C.F.

3) Riunioni - Il Comitato Tecnico Territoriale è convocato dal Presidente dello stesso anche su richiesta della maggioranza dei membri.

4) Votazioni e maggioranze - Il Comitato Tecnico Territoriale è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri, adotta i provvedimenti mediante votazioni per alzata di mano a maggioranza dei presenti. In caso di parità numerica dei voti, prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 43 - CONSULTA REGIONALE

La Consulta regionale in ambito del gioco delle bocce a carattere Regionale è formata dai Presidenti dei Comitati Provinciali e Tecnici Territoriali, presieduta dal Presidente Regionale o da un suo delegato.

La Consulta predispone le iniziative per la diffusione sul territorio regionale dello sport delle bocce a livello amatoriale e promozionale.

E' convocata almeno una volta l'anno dal Presidente Regionale a mezzo comunicato ufficiale, inviato anche via posta elettronica almeno 15 giorni prima della riunione, con indicato l'ordine del giorno, luogo ed orario della riunione. Fissa gli indirizzi per la diffusione e lo sviluppo delle forme di pratica amatoriale e promozionale dello sport delle bocce.

Le riunioni della Consulta Regionale sono valide quando risultino presenti almeno la metà dei suoi membri e le delibere sono validamente assunte con la maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 44 - COMITATI E COMMISSIONI

1) Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto, il Consiglio Federale ha la facoltà anche di istituire Comitati o Commissioni e conferire loro specifici incarichi per perseguire particolari fini istituzionali in campo tecnico-organizzativo.

2) I settori per i quali si ritiene indispensabile l'istituzione di un Comitato o di una Commissione, sono individuati nei seguenti:

- a) amministrativo;
- b) arbitrale;
- c) attività giovanile;
- d) attività femminile;
- e) stampa e promozione.

E' inoltre prevista l'istituzione della Commissione Nazionale Atleti Fib il cui regolamento verrà approvato dalla Giunta Nazionale Coni.

I Comitati o le Commissioni permanenti sono composte da un Presidente, nominato dal Consiglio Federale, e da due o più membri (sino ad un massimo di dieci) nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del Comitato o della Commissione.

Il Consiglio Federale ha la facoltà di istituire Comitati o Commissioni di carattere temporaneo cui attribuire specifici incarichi per settori tecnici ed organizzativi non compresi nel suddetto elenco, ma ritenuti di particolare interesse per l'attività federale e delle specialità agonistiche.

3) I Dirigenti chiamati a presiedere o a fare parte dei Comitati e delle Commissioni sono nominati dal Consiglio Federale, e la loro nomina è compatibile con qualunque altra carica ricoperta nell'ambito della Federazione.

4) I Comitati e le Commissioni rispondono direttamente del loro operato al Consiglio Federale, dal quale dipendono.

5) Tutti gli incarichi federali sono per la durata dell'intero ciclo olimpico e sono sempre revocabili. In ogni caso decadono con la decadenza, per qualsiasi motivo, del CF.

ARTICOLO 45 - NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE FEDERALE PERIFERICA

L'Organizzazione Federale periferica è articolata in Comitati Regionali e Comitati Provinciali, secondo quanto disposto negli articoli dal 28 al 41 dello Statuto. Nei soli casi di impossibilità di costituzione dei Comitati Regionali o Provinciali previsti dallo Statuto, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale o Provinciale ai sensi degli articoli 34 e 41 dello Statuto.

I Comitati Regionali ed i Comitati Provinciali sono costituiti rispettivamente nei capoluoghi di Regione e di Provincia, salve le deroghe espressamente deliberate dal Consiglio Federale e la giurisdizione territoriale degli stessi si estende sul territorio che politicamente individua la Regione o la Provincia che fa capo a tale capoluogo.

Gli organi periferici vengono tra di loro distinti mediante una denominazione che alla sigla F.I.B. fa seguire la qualifica del Comitato, della Regione o della città capoluogo di Provincia (ad es.: F.I.B. - Comitato Regionale Sardegna, oppure F.I.B. Comitato Provinciale di Milano).

Nelle province di Trento e Bolzano vengono costituiti organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli organi periferici di livello regionale.

ARTICOLO 46 - ASSEMBLEE REGIONALI

1)Tipo - Le Assemblee Regionali Ordinarie possono essere ordinarie, straordinarie o elettive straordinarie.

2)Convocazione - L'Assemblea Regionale elettiva ordinaria è indetta dal Consiglio Regionale entro i termini previsti dall'art. 28 dello Statuto Federale.

Ogni convocazione deve essere inviata per conoscenza alla Segreteria Generale ed al Presidente Federale. Sedi, data ed orario delle Assemblee Regionali sono fissate dai Consigli Regionali in armonia con le esigenze funzionali e con quelle determinate dalle procedure elettorali.

3)Ordine del giorno - Viene predisposto dal Consiglio Regionale. Nelle Assemblee elettive deve essere inserita l'elezione del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Regionale e l'elezione dei Delegati all'Assemblea Nazionale ed i relativi eventuali supplenti.

Nell'ordine del giorno debbono inoltre essere compresi gli argomenti richiesti dagli aventi diritto al voto con lettera raccomandata spedita al Consiglio Regionale almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.

Possono infine essere iscritti nella voce "Varie" gli argomenti che verranno depositati per iscritto in apertura di seduta presso il Presidente dell'Assemblea.

4) Commissione Verifica Poteri - Viene costituita in ciascun Comitato almeno trenta giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea ed è composta da tre membri che eleggono tra loro il Presidente e sono assistiti dal Segretario del Comitato. I membri di tale Commissione sono nominati dal Consiglio Regionale tra i tesserati federali che non siano candidati a cariche elettive.

La Commissione si riunisce su invito del Presidente, controlla tutta la documentazione relativa alle elezioni e vigila che tutte le operazioni elettorali si svolgano nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento Organico per quanto attiene alla verifica dei poteri di rappresentanza e di voto, alla eleggibilità dei candidati presenti nelle liste ed alla sussistenza di eventuali incompatibilità. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme previste per l'Assemblea nazionale in quanto compatibili.

5) Candidature - Le candidature per le cariche dei Comitati Regionali devono essere presentate al Comitato con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 secondo comma dello Statuto almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea. Le candidature devono avvenire attraverso la presentazione di una lista contenente l'indicazione del Presidente e dei Consiglieri che andranno a formare il Consiglio Regionale nel rispetto dei criteri di rappresentanza degli atleti e dei tecnici previsti dall'art. 16 d.lgs. 242/99. La lista preventivamente sottoscritta per accettazione dai candidati, deve essere presentata, ai sensi dell'art.13 comma secondo dello Statuto, dai rappresentanti degli Affiliati, Atleti e Tecnici, di Società aventi diritto al voto. Non saranno considerate valide liste che non abbiano tanti nominativi per quanti siano i posti in Consiglio o non rispettino la presenza proporzionale di atleti e tecnici. Nelle liste saranno indicati per ogni singola categoria i rispettivi supplenti. Sarà considerata valida anche la presenza di una sola lista. Viene eletta la lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti. A parità di voti tra due o più liste si procederà ad un ballottaggio tramite l'indizione di una nuova Assemblea Regionale elettiva da parte del Consiglio Regionale entro i 15 giorni successivi allo svolgimento della precedente, e dovrà essere convocata dal Presidente a mezzo avviso spedito per raccomandata o con altro mezzo considerato equipollente almeno 20 giorni prima dell'effettuazione e trasmessa a tutti gli aventi diritto al voto.

Il Consiglio Federale ai sensi dell'art.16 comma 3) dello Statuto assegna e comunica ad ogni Comitato Regionale almeno 30 giorni prima del giorno dell'effettuazione dell'Assemblea Regionale elettiva, il numero di delegati spettanti ad ognuna per l'Assemblea Nazionale. L'assegnazione viene effettuata dal medesimo Consiglio Federale in proporzione al numero di Affiliati per singole specialità, e garantendo almeno la presenza di 2 Delegati per Regione.

Le singole candidature per l'incarico di Delegati di ogni singola categoria all'Assemblea Nazionale vengono presentate alla Commissione Verifica Poteri dai presenti con diritto di voto entro un'ora dall'inizio dell'Assemblea Regionale validamente costituita.

Vengono eletti Delegati all'Assemblea Nazionale coloro i quali hanno ricevuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero di Delegati assegnati dal Consiglio Federale ad ogni Regione.

A parità di voto viene eletto il candidato più anziano di età. Sono supplenti tutti gli altri che hanno ottenuto voti in ordine decrescente. A parità di voto subentra il più anziano di età.

I delegati durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

6) Costituzione - L'Assemblea si intende validamente costituita in prima convocazione se all'ora stabilita nell'avviso di convocazione sono presenti la metà degli aventi diritto al voto. L'Assemblea sarà regolarmente costituita in seconda convocazione in sede elettiva con la presenza diretta o per delega di almeno il 25% degli aventi diritto al voto.

Il Presidente della Commissione Verifica Poteri, redige un verbale nel quale dà atto del numero delle Società aventi diritto al voto presenti in Assemblea.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comma in merito ai compiti della Commissione Verifica Poteri si fa riferimento all'art. 27 del presente Regolamento Organico.

7) Partecipazione e rappresentanza - Deleghe – Voti - Per ciò che concerne il diritto di partecipazione e di rappresentanza, le deleghe ed i voti nelle Assemblee Regionali, vige quanto previsto all'art. 28 dello Statuto e dalle norme che seguono:

– la distinta ufficiale delle Società aventi diritto a voto ed il nominativo del legale rappresentante, del rappresentante degli atleti e di quello dei tecnici è resa pubblica a mezzo Comunicato Ufficiale emanato da ogni Comitato Regionale, contenente la lista delle Società affiliate che hanno maturato il diritto di voto almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e successivamente aggiornato alla data di celebrazione dell'Assemblea.

Il Presidente di Società o il suo Delegato può rappresentare un'altra Società della medesima Regione di appartenenza così come previsto dall'art.28 commi 6) e 7) dello Statuto.

Il delegato dell'affiliato che intende partecipare all'Assemblea deve far pervenire prima dell'orario di convocazione previsto per l'Assemblea alla Commissione Verifica Poteri il foglio delega della Società che rappresenta, regolarmente firmato dal Presidente.

Il Delegato deve comparire tra i dirigenti risultanti sul modulo di affiliazione o di riaffiliazione della Società di appartenenza o sulla rettifica della composizione del Consiglio Direttivo della stessa, giunta alla Segreteria del Comitato almeno 8 giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

Il rappresentante degli atleti e dei tecnici non può delegare altri alla presenza assembleare.

8) Elezioni - Il numero dei Consiglieri di ogni Comitato Regionale, eleggibili attraverso la presentazione di una lista è così definito:

- per le Regioni nelle quali vi sono fino a 25 società con diritto di voto: 4 Consiglieri di cui almeno un atleta e un tecnico, oltre 3 relativi supplenti;

- per le Regioni nelle quali vi sono da 26 a 50 società con diritto di voto: 6 Consiglieri di cui almeno un atleta e un tecnico, oltre 3 relativi supplenti;

- per le Regioni nelle quali vi sono oltre 50 società con diritto di voto: 8 Consiglieri di cui almeno due atleti e un tecnico, oltre 4 relativi supplenti.

Le liste dovranno contenere oltre al numero di candidati, secondo la suddivisione del comma precedente, almeno un supplente per ogni categoria così da consentire la sostituzione degli eletti in caso di decadenza anticipata dalla carica.

Nei Comitati Regionali ove sono presenti più specialità agonistiche, valgono le disposizioni di cui all'art. 31 comma 5 dello Statuto Federale.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento di uno o più dei componenti della lista del Comitato Regionale subentrerà il supplente presente nella lista.

In caso di impedimento dei supplenti qualora la dimissione o decadenza di uno o più dei componenti della lista non sia superiore alla metà non si ha decadenza del Comitato né obbligo di integrazione dello stesso.

9) Direzione e conduzione dell'Assemblea – Vale ove compatibile, quanto disposto per le Assemblee Nazionali Ordinarie all'articolo 30 del presente Regolamento Organico.

10) Attribuzioni - L'Assemblea Regionale ha le attribuzioni di cui all'articolo 29 dello Statuto Federale.

11) Assemblee Regionali Straordinarie - L'assemblea Regionale Straordinaria può essere convocata in qualsiasi periodo dell'anno, nei casi indicati dallo Statuto con le modalità previste per quella Ordinaria. Per quanto non contemplato si fa riferimento all'Art.31 del presente Regolamento. ove compatibile

ARTICOLO 47 - PRESIDENTE REGIONALE

1) Il Presidente Regionale, è eletto ai sensi dell'art. 13 comma 2) dello Statuto ed ha i compiti, le prerogative e le funzioni attribuitegli dall'articolo **30** dello Statuto Federale.

Rappresenta ai soli fini sportivi la F.I.B. nel territorio di competenza ed è responsabile unitamente al Consiglio Regionale, del funzionamento del Comitato medesimo, nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.

2) Il Presidente Regionale, oltre ai compiti di rappresentanza e funzionali di cui all'articolo **30** dello Statuto risponde della gestione finanziaria, dei fondi da amministrare e della buona conservazione dei beni inventariati (mobili e macchine d'ufficio) e del materiale sportivo e organizzativo in dotazione al Comitato.

ARTICOLO 48 - COMITATI REGIONALI

1)Costituzione - I Comitati Regionali si costituiscono in conformità a quanto previsto dal punto 1) dell'articolo 31 dello Statuto, con giurisdizione, denominazione e rappresentanze di cui all'articolo 45 del presente Regolamento Organico per lo svolgimento delle attribuzioni di cui al punto 3) dell'articolo 31 dello Statuto . Essi sono retti dai Consigli Regionali

2)Composizione e durata dei Consigli Regionali – Vigge quanto disposto ai punti 5),6) e 7) dell'articolo 31 dello Statuto.

3)Funzionamento e compiti dei Consigli Regionali

a)I Consigli Regionali devono essere riuniti almeno quattro volte all'anno per iniziativa del Presidente nella sede e nella data da lui stabilita a mezzo lettera raccomandata e/o telegramma; devono inoltre essere convocati qualora la maggioranza dei componenti ne faccia richiesta scritta motivata.

La convocazione deve essere portata a conoscenza dei componenti, unitamente all'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data di effettuazione.

In tali riunioni hanno diritto di voto il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri; le deliberazioni sono prese con maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. La riunione è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti. Assistono alle riunioni del Consiglio Regionale con voto consultivo i rappresentanti delle Commissioni e Comitati Tecnici Territoriali.

Di ogni riunione viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, verbale che viene conservato nell'archivio del Comitato.

b) I Consigli Regionali, oltre ai compiti di rappresentanza e funzionali di cui al punto 3) dell'articolo **31** dello Statuto, assolvono compiti tecnici ed organizzativi che sono definiti da ciascuna specialità anche nei Regolamenti delle Competizioni e dei Giocatori. Esplicano funzioni di controllo di natura sportiva ed amministrativa sui Comitati Provinciali e Tecnici Territoriali della propria giurisdizione.

Il Consiglio Regionale nel rispetto delle norme e delle direttive emanate dagli organi centrali federali ha la facoltà di proporre al Consiglio Federale l'istituzione di Comitati e Commissioni per conferire loro specifici incarichi per particolari fini istituzionali in campo tecnico organizzativo. I settori per i quali si ritiene indispensabile l'istituzione di un Comitato o di una Commissione, sono individuati nei seguenti:

- amministrativo;
- arbitrale;
- attività giovanile;
- attività femminile;
- programmazione e regolamentazione tecnica;
- stampa e promozione.

I Componenti sono proposti dal Consiglio Regionale e nominati dal Consiglio Federale; la loro nomina è compatibile con qualunque altra carica ricoperta nell'ambito della Federazione, fatta eccezione per gli organi in cui è prevista l'incompatibilità.

I Comitati o le Commissioni permanenti sono composte da un Presidente e da due o più membri (sino ad un massimo di dieci).

Gli stessi rispondono direttamente del loro operato al Consiglio Regionale dal quale dipendono. Tutti gli incarichi federali sono per la durata dell'intero ciclo olimpico e sono sempre revocabili. In ogni caso decadono con la decadenza, per qualsiasi motivo, dell'organo che li ha nominati.

c) i Consigli Regionali trasmettono alla Segreteria Generale, la relazione programmatica ed il rendiconto da sottoporre al Consiglio Federale, nelle scadenze e modalità annualmente indicate dal Consiglio Federale stesso.

ARTICOLO 49 - IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA REGIONALE

1) Composizione - Ai sensi dell'articolo 32 comma 1) dello Statuto, il Consiglio di Presidenza Regionale è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere designato nella prima riunione del Consiglio Regionale. Funge da Segretario, il Segretario del Comitato Regionale.

2) Funzionalità e compiti - Il Consiglio di Presidenza Regionale viene convocato dal Presidente del Consiglio Regionale ogni qual volta egli lo ritiene opportuno in relazione alle esigenze funzionali ed ai programmi del Comitato Regionale. Esso attua le delibere del Consiglio Regionale, provvede a coordinare le attività delle specialità secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Regionale, adempie agli obblighi di sua competenza previsti dallo Statuto.

Per quanto non contemplato nel presente articolo valgono le norme stabilite per il Consiglio di Presidenza Federale, ed i relativi richiami, di cui all'articolo 36 del presente Regolamento Organico.

ARTICOLO 50 - IL DELEGATO REGIONALE

1) Ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale per le Regioni in cui non sia possibile costituire un Comitato Regionale in virtù dell'articolo 31 punto 1) dello Statuto.

I fini del Delegato Regionale sono quelli di assicurare la promozione, lo sviluppo e lo svolgimento dell'attività federale. Egli risponde direttamente al Consiglio Federale.

2) L'incarico di Delegato Regionale ha durata quadriennale. Ogni anno il Delegato Regionale deve presentare al Consiglio Federale una dettagliata relazione circa gli esiti del proprio mandato, al fine di consentirgli di valutare il suo operato e di decidere circa le iniziative più appropriate da adottare per lo sviluppo dell'attività federale nella regione di riferimento.

3) La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Regionale.

ARTICOLO 51 - ASSEMBLEE PROVINCIALI

1) Tipo - In relazione a quanto previsto dall'articolo 36 dello Statuto, le Assemblee Provinciali Ordinarie possono essere ordinarie, straordinarie o elettive straordinarie.

2) Convocazione - L'Assemblea Provinciale è indetta dal Comitato Provinciale nei termini e con le modalità nel citato art. 36 dello Statuto Federale.

Per gli invitati si procederà come per gli invitati delle Assemblee Nazionali.

Ogni convocazione deve essere inviata per conoscenza alla Segreteria Generale ed al Comitato Regionale di appartenenza.

Sedi, date ed orario delle Assemblee Provinciali sono fissate dai Comitati Provinciali in armonia con le esigenze funzionali e con quelle determinate dalle procedure elettorali che precedono le Assemblee Nazionali.

3) Ordine del giorno - Viene predisposto dal Consiglio Provinciale. Nell'ordine del giorno devono inoltre essere compresi gli argomenti richiesti dagli aventi diritto al voto con lettera Raccomandata spedita al Comitato almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Possono infine essere iscritti nella voce "Varie" gli argomenti che verranno depositati per iscritto in apertura di seduta presso il Presidente dell'Assemblea.

4) Commissione Verifica Poteri - Viene costituita in ciascun Comitato, almeno trenta giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea ed è composta da tre membri che eleggono il Presidente e che sono assistiti dal Segretario del Comitato. I membri di tale Commissione sono scelti dal Consiglio tra i tesserati di Società aventi diritto al voto.

La Commissione si riunisce su invito del Presidente; essa controlla tutta la documentazione relativa alle elezioni e vigila che tutte le operazioni elettorali si svolgano nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento Organico per quanto attiene alla verifica dei poteri di rappresentanza e di voto, alla eleggibilità dei candidati ed alla sussistenza di eventuali incompatibilità.

Nell'ipotesi di accertamento di eventuali irregolarità, si applica per analogia l'articolo 27 comma 4 ultimo capoverso del presente Regolamento Organico. I membri della Commissione Verifica Poteri non possono rappresentare la propria Società né essere candidati.

5) Candidature - Le candidature per le cariche dei Comitati Provinciali devono essere presentate alla Commissione con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 terzo comma dello Statuto almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

Le candidature devono avvenire attraverso la presentazione di una lista contenente l'indicazione del Presidente e dei Consiglieri che andranno a formare il Consiglio Provinciale nel rispetto dei criteri di rappresentanza degli atleti e dei tecnici previsti dall'art. 16 d.lgs. 242/99. La lista preventivamente sottoscritta per accettazione dai candidati, deve essere presentata, ai sensi dell'art.13 comma secondo dello Statuto, dai rappresentanti degli Affiliati, Atleti e Tecnici di Società aventi diritto al voto. Non saranno considerate valide liste che non abbiano tanti nominativi per quanti siano i posti in Consiglio Provinciale o non rispettino la presenza proporzionale di atleti e tecnici. Nelle liste saranno indicati per ogni singola categoria i rispettivi supplenti. Sarà considerata valida anche la presenza di una sola lista. Viene eletta la lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti. A parità di voti si procederà ad un ballottaggio tra le due o più liste tramite l'indizione di una nuova Assemblea Provinciale elettiva da parte del Consiglio Provinciale entro i 30 giorni successivi allo svolgimento della precedente, e dovrà essere convocata dal Presidente a mezzo avviso spedito per Raccomandata o con altro mezzo considerato equipollente almeno 15 giorni prima dell'effettuazione e trasmessa a tutti gli aventi diritto al voto.

6) Costituzione - L'Assemblea si intende validamente costituita in prima convocazione se all'ora stabilita nell'avviso di convocazione sono presenti la metà degli aventi diritto al voto. L'Assemblea sarà regolarmente costituita in seconda convocazione in sede elettiva con la presenza diretta o per delega di almeno il 25% degli aventi diritto al voto. Non è invece richiesto alcun quorum in seconda convocazione per le Assemblee non elettive. Il Presidente della Commissione Verifica Poteri redige un verbale nel quale dà atto del numero delle Società aventi diritto al voto presenti in Assemblea. Per quanto non espressamente indicato nel presente comma in merito ai compiti della Commissione Verifica Poteri si fa riferimento all'art. 27 del presente Regolamento Organico.

7) Partecipazione e rappresentanza - Deleghe – Voti - Per ciò che concerne il diritto di partecipazione e di rappresentanza, le deleghe ed i voti nelle Assemblee Provinciali vige quanto previsto dall'articolo 36 dello Statuto e dalle norme che seguono:

– la distinta ufficiale delle Società aventi diritto a voto è resa pubblica a mezzo Comunicato Ufficiale emanato da ogni Comitato Provinciale attraverso la propria segreteria, contenente la lista

delle Società affiliate che hanno maturato il diritto di voto almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e successivamente aggiornato alla data di celebrazione dell'Assemblea.

Il Presidente di Società o il suo Delegato può rappresentare un'altra società.

Il Delegato dell'Affiliato che partecipa all'Assemblea deve far pervenire alla Commissione Verifica Poteri prima dell'orario di convocazione previsto per l'Assemblea stessa, il foglio di delega della Società che rappresenta, regolarmente firmato dal Presidente.

Il Delegato deve comparire tra i Dirigenti risultanti sul modulo di affiliazione o di riaffiliazione della Società di appartenenza o sulla rettifica della composizione del Consiglio Direttivo della stessa, giunto alla Segreteria del Comitato almeno 8 giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

Il rappresentante degli Atleti e Tecnici non può delegare altri alla presenza assembleare.

8) Elezioni - Il numero dei Consiglieri di ogni Comitato Provinciale, eleggibile attraverso la presentazione di una lista è così definito:

per le Province nelle quali vi sono fino a 25 società con diritto di voto: 4 Consiglieri, di cui almeno un atleta e un tecnico oltre 3 relativi supplenti;

- per le Province nelle quali vi sono da 26 a 50 società con diritto di voto: 6 Consiglieri di cui almeno un atleta e un tecnico, oltre 3 relativi supplenti;

- per le Province nelle quali vi sono oltre 50 società con diritto di voto: 8 Consiglieri di cui almeno due atleti e un tecnico, oltre 4 relativi supplenti.

Le liste dovranno contenere esattamente il numero di candidati secondo la suddivisione del comma precedente.

Nei Comitati Provinciali ove sono presenti più specialità agonistiche valgono le disposizioni di cui all'art. 39 comma 3 dello Statuto Federale.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento di uno o più dei componenti del Consiglio Provinciale, subentrerà il supplente presente nella lista più suffragata.

In caso di impedimento dei supplenti qualora la dimissione o decadenza di uno o più dei componenti della lista non sia superiore alla metà non si ha decadenza del Consiglio né obbligo di integrazione dello stesso.

9) Direzione e conduzione dell'Assemblea – Ove compatibile si applica quanto disposto per le Assemblee Nazionali Ordinarie.

10) Attribuzioni - L'Assemblea Provinciale ha le attribuzioni di cui all'articolo 37 dello Statuto Federale.

ARTICOLO 52 - ASSEMBLEE PROVINCIALI STRAORDINARIE

L'Assemblea Provinciale Straordinaria può essere convocata in qualsiasi periodo dell'anno, nei casi indicati dallo Statuto con le modalità previste per quella Ordinaria. Per quanto non contemplato si fa riferimento all'Art.31 del presente Regolamento Organico.

ARTICOLO 53 - PRESIDENTE PROVINCIALE

1) Il Presidente Provinciale è eletto ai sensi dell'art.13 comma 3) dello Statuto ed ha i compiti, le prerogative e le funzioni attribuitegli dall'articolo 38 dello Statuto Federale.

Rappresenta ai soli fini sportivi la F.I.B. nel territorio di competenza ed è responsabile, unitamente al Consiglio Provinciale, del funzionamento del Comitato medesimo, nei confronti dell'Assemblea, del Comitato Regionale e del Consiglio Federale

2) Il Presidente Provinciale risponde al Consiglio Regionale della buona conservazione dei beni inventariali (mobili e macchine d'ufficio) e del materiale sportivo e organizzativo in dotazione.

ARTICOLO 54 - COMITATI PROVINCIALI

1) Costituzione- I Comitati Provinciali si costituiscono in conformità a quanto previsto dal punto 1) dell'articolo 39 dello Statuto, con giurisdizione, denominazione e rappresentanza di cui all'articolo 45 del presente Regolamento Organico, per lo svolgimento delle attribuzioni di cui al punto 2) dell'articolo 39 dello Statuto.

2) Composizione e durata dei Consigli Provinciali - Vigge quanto disposto ai punti 3),4) e 5) dell'articolo 39 dello Statuto.

3)Funzionamento e compiti -

a) I Consigli Provinciali devono essere riuniti almeno quattro volte all'anno per iniziativa del Presidente nella sede e nella data da ivi stabilita a mezzo lettera raccomandata e/o telegramma. Devono inoltre essere convocati su richiesta scritta motivata della maggioranza dei componenti.

La convocazione deve essere portata a conoscenza dei componenti, unitamente all'Ordine del Giorno, almeno 15 giorni prima della data di effettuazione.

In tali riunioni hanno diritto di voto il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri; le deliberazioni sono prese con maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. La riunione è valida se sono presenti più della metà più uno dei componenti. Assistono alle riunioni del Consiglio Provinciale i rappresentanti dei Comitati Tecnici Territoriali.

Di ogni riunione viene redatto un Verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, verbale che Viene conservato nell'archivio del Comitato.

b) I Comitati Provinciali, oltre ai compiti di rappresentanza e funzionali di cui al punto 2) dell'articolo 39 dello Statuto, assolvono, attraverso i rispettivi Consigli, compiti tecnici ed organizzativi che sono definiti da ciascuna specialità anche nei regolamenti delle Competizioni e dei Giocatori.

c) Il Consiglio Provinciale, nel rispetto delle norme e delle direttive emanate dagli organi centrali e dai Comitati Regionali, ha la facoltà di proporre al Consiglio Federale, tramite il Comitato Regionale, l'istituzione di Comitati e Commissioni per conferire loro specifici incarichi per particolari fini istituzionali in campo tecnico-organizzativo. I settori per i quali si ritiene indispensabile l'istituzione di un Comitato o di una Commissione, sono individuati nei seguenti:

- amministrativo;
- arbitrale;
- attività giovanile;
- attività femminile;
- programmazione e regolamentazione tecnica;
- stampa e promozione.

I componenti sono proposti dal Consiglio Provinciale e nominati dal Consiglio Federale. La loro nomina è compatibile con qualunque altra carica ricoperta nell'ambito della Federazione.

Gli stessi rispondono direttamente del loro operato al Consiglio Provinciale dal quale dipendono. I Comitati o le Commissioni permanenti sono composte da tre o più membri (sino ad un massimo di dieci). Il lavoro di ciascun Comitato o Commissione è coordinato da un Consigliere Provinciale appositamente nominato dal Consiglio Provinciale. I Comitati e le Commissioni durano in carica un anno e i loro membri possono essere confermati. Tutti gli incarichi federali sono per la durata dell'intero ciclo olimpico e sono sempre revocabili. In ogni caso decadono con la decadenza, per qualsiasi motivo, dell'organo che li ha nominati.

d) il Consiglio Provinciale trasmette al Consiglio Regionale competente la relazione programmatica ed il rendiconto da sottoporre al Consiglio Federale, nelle scadenze e modalità annualmente indicate dal Consiglio Federale stesso.

ARTICOLO 55 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA PROVINCIALE

1) Composizione - Ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, il Consiglio di Presidenza Provinciale è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente e da un Consigliere designato nella prima riunione utile del Consiglio Provinciale. Funge da Segretario il Segretario del Comitato Provinciale.

2) Funzionalità e compiti - Il Consiglio di Presidenza Provinciale viene convocato dal Presidente del Comitato Provinciale ogni qual volta egli lo ritiene opportuno, mediante convocazione in relazione alle esigenze funzionali ed ai programmi del Comitato Provinciale.

Esso attua le delibere del Consiglio Provinciale, provvede a coordinare le attività delle specialità secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale, adempie agli obblighi di sua competenza previsti dallo Statuto. Per quanto non contemplato nel presente articolo valgono le disposizioni di cui all'articolo 40 dello Statuto e, in quanto applicabili, le norme stabilite per il Consiglio di Presidenza Federale.

ARTICOLO 56 - IL DELEGATO PROVINCIALE

1) Ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto, il Consiglio Federale nomina un Delegato Provinciale per le Province in cui non sia possibile costituire un Comitato Provinciale in virtù dell'articolo 39 punto 1) dello Statuto.

I fini del Delegato Provinciale sono quelli di assicurare la promozione, lo sviluppo e lo svolgimento dell'attività federale. Egli risponde direttamente al Consiglio Federale.

2) L'incarico di Delegato Provinciale ha durata quadriennale. Ogni anno il Delegato Provinciale deve presentare tramite il Comitato Regionale competente per territorio, al Consiglio Federale una dettagliata relazione circa l'esito del proprio mandato, al fine di consentire la valutazione del suo operato e di decidere circa le iniziative più appropriate da adottare per lo sviluppo dell'attività federale nella Provincia di riferimento.

3) La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

ARTICOLO 57 – RICORSI

In occasione delle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali, qualora un componente avente diritto a voto riscontri irregolarità durante i lavori assembleari, può presentare ricorso alla Corte Federale entro i 5 giorni successivi allo svolgimento dell'Assemblea.

La decisione della Corte Federale dovrà essere adottata entro i successivi 30 giorni dal ricevimento del ricorso di cui sopra.

A pena di improcedibilità, i ricorsi devono essere spediti con lettera raccomandata a/r ,indirizzata alla Corte Federale presso la Segreteria Generale, entro e non oltre i 5 giorni successivi allo svolgimento dell'Assemblea, unitamente alla ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa per ogni singolo ricorrente il cui importo è stabilito dal Consiglio Federale.

ARTICOLO 58 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore previa approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Approvato dal Consiglio Federale del 27 novembre 2010 e ratificato dalla Giunta Nazionale del CONI del 6 giugno 2011. Successivamente modificato dal Consiglio Federale del 3 settembre 2013 e ratificato dalla Giunta Nazionale del CONI il 12 novembre 2013.